



Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze della Vita
Regolamento didattico del Corso di Studio in
Scienze e Tecnologie Biologiche
(L-2 Classe delle Lauree in Biotecnologie,
L-13 Classe delle Lauree in Scienze Biologiche)
a.a. 2026-27

Art. 1 - Norme generali

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Studio per il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche. Il presente Regolamento è redatto tenendo conto:
 - a) del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2004 n. 266: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
 - b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11: "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
 - c) del Regolamento del Dipartimento di Scienze della Vita;
 - d) delle norme di cui al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il presente Regolamento didattico è annualmente deliberato dal Consiglio di Dipartimento, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - per RDA il Regolamento Didattico d'Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;
 - per "Dipartimento" il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Trieste;
 - per "Laurea" la Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche;
 - per "Corso di Studio" il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Biologiche (classe L-2, classe L-13);
 - per "Consiglio" il Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Biologiche (se istituito) o il Consiglio di Dipartimento (se non istituito il Consiglio del Corso di Studio);
 - per "Coordinatore" il Coordinatore del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Biologiche;
 - per "Commissione Didattica" la Commissione Didattica del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Biologiche;
 - per CFU il Credito Formativo Universitario;
 - per SSD il Settore Scientifico Disciplinare;
 - per PDS il Piano degli Studi.
 - per TAF la Tipologia di Attività Formativa
4. Il presente Regolamento viene pubblicato integralmente nel sito Internet del Corso di Studio <http://www.biologia.units.it/corsi/1/LT-in-Scienze-e-Tecnologie-Biologiche>

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

Il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche si propone di offrire un'adeguata formazione interdisciplinare nell'ambito specifico della biologia e delle sue applicazioni tecnologiche indirizzate



all'ambiente, all'industria e alla salute dell'uomo, basate sulla conoscenza approfondita e sull'utilizzo di sistemi biologici. Tale obiettivo sarà raggiunto fornendo agli studenti una solida preparazione teorica nei diversi settori delle scienze biologiche, prevista dagli obiettivi formativi qualificanti della classe L-13, insieme ad una formazione di tipo tecnologico ed applicativo sui sistemi biologici a livello cellulare e molecolare ed alla conoscenza delle normative previste dagli obiettivi formativi qualificanti della classe L-2. L'appartenenza del corso alle due classi di laurea L-2 e L-13 è necessaria per ottenere un percorso formativo integrato che consenta di realizzare una nuova figura professionale in grado di rispondere agli ambiti specifici descritti.

Art. 3 - Commissione Didattica

1. Il Coordinatore può nominare un Vicario, che ricopre tutte le funzioni del Coordinatore in sua assenza. Il Coordinatore Vicario viene scelto tra i docenti membri del Consiglio del Corso di Studio.
2. La Commissione Didattica, istituita ai sensi dell'art. 5 del RDA, è composta dal Coordinatore, da almeno due docenti designati dal Coordinatore e da un numero di studenti del Corso di Studio, pari al numero della componente docente compreso il Coordinatore. La componente docente della Commissione Didattica scade contestualmente con il mandato del Coordinatore. La componente studentesca della Commissione Didattica è rinnovata concordemente con la durata della rappresentanza degli studenti in Consiglio o in caso di decadenza di uno studente.
3. La Commissione Didattica esegue i compiti demandati dal presente Regolamento o dal Dipartimento formulando proposte sull'organizzazione del Corso di Studio e proponendo gli aggiustamenti necessari per il miglioramento dell'efficienza didattica complessiva. In particolare, la Commissione Didattica:
 - a) propone la distribuzione temporale delle attività didattiche nell'ambito del Calendario Didattico di Dipartimento e valuta i carichi di lavoro effettivi di ogni periodo didattico;
 - b) coordina le date delle prove scritte, orali e pratiche di esame e organizza le sessioni di laurea;
 - c) coordina le attività di tutorato;
 - d) supervisiona le pratiche riguardanti piani di studio, passaggi e trasferimenti, riconoscimento di crediti, richieste di stage e tirocini;
 - e) coordina i rapporti con gli studenti e supervisiona il sito web del Corso di Studio.
4. La Commissione Didattica coincide con il Gruppo di Assicurazione della Qualità (AQ) del Corso di Studio.

Art. 4 - Ammissione al Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Biologiche è ad accesso programmato ai sensi dell'Art. 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999 n. 264 "Norme in materia di accessi ai corsi universitari". Il numero programmato di studenti viene deliberato annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
2. Può richiedere l'ammissione al primo anno del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche, presentando domanda secondo le modalità indicate da apposito bando reperibile sul sito dell'Ateneo sezione "futuri studenti/come iscriversi/immatricolazioni", chi possieda un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
3. L'ammissione al Corso di Laurea è subordinata al superamento del test d'ingresso. Le modalità di effettuazione del test, la formazione delle graduatorie e la loro pubblicazione sono disciplinate nell'apposito bando di cui al comma precedente.

La verifica delle conoscenze di base richieste per l'accesso è effettuata tramite il test d'ingresso. Gli



obblighi formativi aggiuntivi (OFA) assegnati agli studenti, che siano stati ammessi con una votazione inferiore a quella minima prevista nel bando, saranno espletati tramite il superamento, entro l'iscrizione al secondo anno di corso, degli esami relativi alle materie in cui si sia attestata la carenza, individuati dalla commissione didattica tra quelli previsti dal PDS. Gli studenti con OFA dovranno seguire le attività di supporto agli insegnamenti, assistite da tutori, per le materie in cui si sia attestata la carenza

Art. 5 - Piano degli Studi

1. Il Corso di Studio ha durata triennale ed è basato su attività formative relative alle seguenti tipologie ai sensi dell'Art. 10 del DM 22/10/04 n. 270: attività formativa di base (TAF A), attività formative caratterizzanti (TAF B), attività formative affini o integrative (TAF C), attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (TAF E) e le ulteriori attività formative comprendenti attività di tirocini formativi e di orientamento (TAF F). Ad ogni tipologia sono assegnati un numero di CFU per un totale complessivo di 180 CFU nel corso dei tre anni.
2. Il PDS, comprendente l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e allegato al presente Regolamento (Allegato 1).
3. Gli studenti presentano il proprio PDS, secondo le modalità previste dall'Ateneo e pubblicate sul sito della Segreteria Studenti e dei Corsi di Studio, esercitando le eventuali opzioni, previste dal PDS generale allegato al presente Regolamento, e inserendo gli insegnamenti a scelta.
4. Gli insegnamenti a scelta (TAF D) che è possibile inserire nel proprio PDS comprendono insegnamenti attivati annualmente dal Dipartimento o specificatamente indicati in banca dati dell'offerta formativa; inoltre possono essere inseriti insegnamenti appartenenti ad altri Corsi di Studio dell'Ateneo sulla base degli interessi personali, purché coerenti con il percorso di studi.
5. I PDS sono approvati dal Consiglio; i PDS, coerenti con il PDS allegato al presente Regolamento per la parte degli insegnamenti obbligatori e contenenti gli insegnamenti a scelta riconoscibili automaticamente, in quanto previsti dal Corso di Studio, sono approvati d'ufficio.
6. Le eventuali propedeuticità per gli insegnamenti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative, sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento.
7. La procedura per il conseguimento dei crediti per attività di tirocinio prevede: una richiesta iniziale dello studente con l'indicazione di un progetto, sotto la supervisione di un tutore scelto tra i docenti con le caratteristiche indicate nell'art. 9 comma 1, il suo svolgimento ed il parere positivo del tutore stesso. I CFU relativi all'attività di tirocinio sono indicati nel PDS allegato al presente Regolamento. La procedura dettagliata è descritta nel sito web del Corso di Studio.

Art. 6 - Obblighi di frequenza

1. I responsabili degli insegnamenti stabiliscono annualmente gli eventuali obblighi di frequenza per le proprie attività formative (anche parzialmente come nel caso di attività sperimentali in laboratorio o in campagna) e le comunicano al Coordinatore per l'opportuna pubblicità.
2. La Commissione Didattica stabilisce caso per caso le attività sostitutive della eventuale frequenza obbligatoria per studenti lavoratori o disabili, con eventuale sostegno di supporti formativi



integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno.

Art. 7 - Tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti.

1. Ogni CFU di un insegnamento prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente, suddivise per il 32% (8 ore) in lezioni ed esercizi in aula e per il 68% (17 ore) in studio autonomo o assistito da tutori; per le attività sperimentali di laboratorio e in campagna, ogni CFU è suddiviso per il 48% (12 ore) nella attività stessa e per il 52% (13 ore) nella elaborazione e nell'analisi personale autonoma o assistita da tutori dei dati e delle osservazioni. I CFU assegnati ad altre attività formative (TAF E ed F, quali tirocini, internati, attività professionalizzanti, prova finale) prevedono un impegno medio complessivo di 25 ore da parte dello studente. In casi specifici, per i quali attività F prevedano lezioni o esercitazioni in aula, la Commissione Didattica può stabilire annualmente la suddivisione dell'impegno orario tra lezioni/esercitazioni in aula e studio autonomo.
2. La didattica assistita potrà essere svolta nelle seguenti forme:
 - a) lezioni frontali in aula, eventualmente coadiuvate da strumenti audiovisivi multimediali;
 - b) esercitazioni, in aula o in aula informatica;
 - c) attività sperimentale in laboratorio, individuale o di gruppo;
 - d) corsi e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere, nel quadro di accordi internazionali, nonché presso Enti pubblici o privati nell'ambito di accordi o convenzioni.Le attività sperimentali di laboratorio o in campagna sono definite e coordinate dal docente responsabile dell'insegnamento e illustrate durante le lezioni.
3. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di CFU sono valutate in accordo con il RDA. Le commissioni d'esame, per appurare la preparazione degli studenti, possono avvalersi di prove scritte, prove orali e prove pratiche. Durante i corsi o al loro termine possono essere assegnati compiti da svolgere in modo autonomo, individuale o di gruppo, che possono essere utilizzati per la verifica del profitto. Ai fini di accertare la verifica del profitto mediante prove in itinere, possono essere utilizzati test a distanza basati su rete Internet o intranet.
4. Gli obiettivi formativi dettagliati per ciascun insegnamento sono allegati al presente Regolamento (Allegato 2) e pubblicati nel sito web del Corso di Studio. Le forme della verifica finale per ciascun insegnamento sono pubblicate nel sito web del Corso di Studio.
5. Il livello di conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento viene acquisito tramite i CFU previsti all'interno dei piani di studio (TAF E e TAF F). Tali CFU possono essere parzialmente o totalmente riconosciuti a seguito della definizione del livello di conoscenza posseduto verificato tramite lo svolgimento di un test iniziale predisposto dall'Ateneo; in alternativa all'effettuazione del test potranno essere validate dai competenti uffici di Ateneo certificazioni rilasciate da strutture esterne riconosciute. Gli studenti in possesso di un livello inferiore a quello finale di competenza linguistica previsto dal CdS, sono tenuti a frequentare e ottenere l'idoneità in corsi appositamente erogati dall'Ateneo, a seconda del livello di partenza, ai fini del raggiungimento del livello finale di competenza.
6. Lo studente può chiedere il riconoscimento di CFU di tipologia F a seguito della presentazione di idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, purché acquisite nel periodo degli studi, che saranno sottoposte a valutazione da parte della Commissione Didattica. Specifiche modalità e limiti nel riconoscimento di tale tipologia di crediti sono indicati nel sito web del Corso di Studio.



7. La Commissione Didattica stabilisce l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, relativi a CFU acquisiti per insegnamenti, il cui esame sia stato sostenuto da più di 10 anni e definisce, nel caso, le modalità di integrazione e di validazione dei CFU stessi.

Art. 8 - Esami di profitto

1. Gli insegnamenti relativi alle attività di base (TAF A), caratterizzanti (TAF B), affini o integrative (TAF C) e alle attività formative scelte dallo studente (TAF D) prevedono una valutazione del profitto mediante esame con votazione espressa in trentesimi. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli l'esame si intende superato con votazione uguale o superiore a 18/30 in ciascun modulo. Il voto finale è dato dalla media pesata in base ai CFU di ogni modulo.
2. Gli esami registrati con esito negativo non comportano l'esclusione dall'appello successivo nella medesima sessione.
3. Gli esami di profitto si tengono esclusivamente nell'ambito delle sessioni di esami previste dall'Ateneo. Il calendario degli appelli viene fissato annualmente dal Dipartimento.
4. L'esito di un esame deve essere registrato entro la sessione successiva a quella in cui è stato sostenuto.
5. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, se i moduli si tengono in semestri diversi, l'esame relativo al modulo svolto nel II semestre (e la registrazione del voto complessivo) può essere sostenuto esclusivamente a partire dalla sessione estiva.
6. I docenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Biologiche (STB) possono disporre il blocco dell'ammissione dello studente all'appello d'esame immediatamente successivo. Il docente titolare dell'insegnamento è autorizzato a non ammettere lo studente all'appello immediatamente successivo qualora accerti un livello di preparazione inadeguato o non ritenuto sufficiente a essere colmato nei tempi previsti per tale appello.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. deve essere garantito allo studente il numero minimo di sei appelli annuali cui è consentita la partecipazione;
- b. il blocco può essere disposto esclusivamente all'interno della medesima sessione continuativa;
- c. il blocco può riguardare un solo appello per ciascuna sessione.

L'applicazione del blocco è consentita solo qualora siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- Indicazione preventiva nel syllabus dell'insegnamento che deve contenere esplicita menzione della possibilità di applicare il blocco dell'appello.
- Definizione dei criteri di insufficienza: Il docente deve indicare in modo chiaro e non equivoco la soglia di valutazione al di sotto della quale la preparazione dello studente è considerata gravemente insufficiente e tale da giustificare l'applicazione del blocco.
- Comunicazione agli studenti: la possibilità di applicare il blocco deve essere illustrata e verbalmente comunicata agli studenti durante la prima lezione del semestre.
- Appello aggiuntivo o appello straordinario: Deve essere garantita una delle seguenti misure compensative:
 - a. un appello aggiuntivo riservato esclusivamente agli studenti che hanno subito il blocco;
 - b. la disponibilità dell'appello straordinario pasquale.

Art. 9 - Prova finale e conseguimento del Titolo di Laurea.

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica presieduta da una Commissione di Laurea, di un elaborato scritto individuale su tematiche relative al percorso di studio concordate con un



DOCENTE di RIFERIMENTO. Tale funzione, oltre che da docenti del CdS in STB potrà essere svolta anche da docenti (RTD-b, RU, PA o PO) di altri CdS, Dipartimenti o Atenei. In questo secondo caso la figura sarà individuata come DOCENTE di RIFERIMENTO ESTERNO e dovrà essere affiancata da un DOCENTE di RIFERIMENTO INTERNO individuato tra i membri del CdCds in STB. Sarà cura del DOCENTE di RIFERIMENTO INTERNO accertarsi che le tematiche trattate nell'elaborato scritto e gli aspetti formali del medesimo siano coerenti con il percorso di studio dello studente nonché interfacciarsi con lo studente, il DOCENTE di RIFERIMENTO ESTERNO e con la commissione di laurea per tutte le questioni inerenti agli adempimenti relative all'elaborato scritto in funzione della sessione di laurea (forma, valutazione elaborato scritto, tempistiche).

2. La commissione di Laurea è costituita da 3 docenti di ruolo appartenenti al Consiglio, nominati dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita ai sensi del comma 5 art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il voto finale di Laurea è espresso in cento decimi e viene calcolato dalla Commissione di Laurea secondo criteri deliberati dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicizzati sul relativo sito. Nello specifico assegnando un voto in trentesimi all'elaborato scritto finale; calcolando una media in trentesimi, pesata rispetto ai relativi crediti, di tutti gli esami con voto, e dell'elaborato scritto finale. La media ottenuta viene quindi convertita in 117esimi. Al valore ottenuto possono essere aggiunti punti bonus fino ad un massimo di 5 punti secondo questi criteri: 1 punto per il completamento degli esami con voto in trentesimi di ciascuno dei primi due anni accademici entro il 31 ottobre di ciascun anno; 2 punti per il completamento degli studi entro la sessione autunnale di Laurea del terzo anno accademico a partire dall'anno di iscrizione (anche nel caso di abbreviazione di corso) o, nel caso di trasferimenti con riconoscimento di esami, dall'anno del primo esame convalidato, 1/5 di punto per ciascuna lode conseguita negli esami fino ad un massimo di 1 punto. La Commissione di Laurea può assegnare la lode quando la valutazione prima dell'arrotondamento supera i 112 centodecimi e se negli esami e/o nell'elaborato scritto finale è stata conseguita almeno una lode.
4. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver concluso gli esami di profitto ed acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi, ad eccezione di quelli relativi alla prova finale, entro il termine stabilito dal Dipartimento.

Art. 10 – Passaggi, trasferimenti e immatricolazioni con abbreviazioni di carriera.

1. L'iscrizione al primo anno di corso in seguito a passaggio da altri Corsi di Studi, a trasferimento da Atenei, italiani od esteri, e di abbreviazione di carriera è subordinata al superamento dell'esame d'ammissione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. L'ammissione ad anni di corso successivi al primo, con esonero dall'esame d'ammissione, può essere concessa o meno dal Consiglio di Corso di Studi, sulla base della carriera universitaria pregressa, a coloro che chiedono il passaggio da altri Corsi di Studi, il trasferimento da Atenei, italiani od esteri e l'immatricolazione con abbreviazione di carriera, subordinatamente alla disponibilità di posti relativi ad ogni anno di corso ed è condizionata al riconoscimento di un numero minimo, di norma, di 30 CFU per l'iscrizione al secondo anno e di 60 CFU per l'iscrizione al terzo anno.
3. Il riconoscimento di CFU dalla precedente carriera universitaria viene approvato dal Consiglio di Corso di Studi sulla base della valutazione del curriculum effettuata dalla Commissione Didattica, sentito eventualmente l'interessato. In caso di studenti provenienti da un Ateneo straniero la Commissione Didattica valuta la congruità delle conoscenze e delle competenze in possesso del



richiedente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea, utilizzando dove possibile il sistema ECTS (European Credit Transfer System).

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, saranno stabilite, mediante apposite deliberazioni del Consiglio, tutte le norme che si rendessero necessarie alle attività didattiche del Corso di Studio.

Propedeuticità degli insegnamenti

4. Il superamento degli esami di Matematica e statistica, Chimica Generale ed Inorganica e Fisica è necessario per poter sostenere qualsiasi esame del II anno o del III anno.
5. Il superamento dell'esame di Chimica generale ed Inorganica è necessario per poter sostenere gli esami di Chimica Organica e di Biochimica I.
6. Il superamento degli esami di Chimica Organica e di Biochimica I è necessario per poter sostenere l'esame di Biochimica II con Laboratorio